

Circolare n. 2 del 14/10/2021

Prot. n. 7470
Tit. 02-1/2021

LA DIRETTORA DI ASC INSIEME

Visto l'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021 n. 52 che prescrive per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa e preso atto che la norma estende tale obbligo anche ad altre persone che, a diverso titolo, accedono ai locali in uso ad Asc Insieme;

Preso atto che il comma 5 del citato art. 9 quinquies prescrive ai datori di lavoro di definire entro il 15.10.21 le modalità operative per l'organizzazione delle relative verifiche;

Viste le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato il conferimento di incarico alla Direttrice che nell'Azienda riveste la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;

Informato il Consiglio di Amministrazione;

Ricordato che l'Azienda ha adottato un proprio Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che contiene le procedure e le regole di condotta afferenti ai dipendenti, ai fornitori e al pubblico al fine di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative e che le principali regole cui è necessario attenersi sono:

- assicurare adeguato distanziamento
- evitare assembramenti
- garantire il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine)
- assicurare una corretta e attenta igienizzazione delle mani

Sottolineato che il Protocollo aziendale dispone un ampliamento della fascia di flessibilità oraria, in entrata e in uscita, prevedendo la possibilità di ingresso dei dipendenti fra le 07.30 e le 13.00 e in uscita fra le 13.00 e le 19.00 ferma restando la necessità di garantire la corretta funzionalità dei servizi;

Adotta le seguenti

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) PER ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

DEFINIZIONI

Certificazione Verde (Green Pass): certificazione digitale e/o cartacea, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021.

Datore di Lavoro: figura apicale che riveste tale qualifica ai sensi del D.Lgs n.81/2008, preposto al controllo ai sensi del D.L. n. 127/2021.

Incaricato del controllo: Persona incaricata dal datore di lavoro attraverso apposito atto scritto per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19.

Interessato: Lavoratore dipendente dell'Amministrazione o altro soggetto che svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la sede dell'Amministrazione.

APP di Verifica C19: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso avente lo scopo di verificare il codice a barre bidimensionale (QR Code) per l'accertamento del possesso della Certificazione Verde.

Comunicazione: la comunicazione di cui all'art. 9 quinquies, comma 6, D.L. n. 52/2021.

CHI DEVE POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 all'ingresso dei locali in uso ad Asc InSieme:

- il personale dipendente;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi in uso ad Asc InSieme, anche sulla base di contratti esterni¹;
- i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice²;
- i visitatori che accedono a qualunque altro titolo (ad es. per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro, incluse le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle altre autonomie locali e delle Regioni).

1 A titolo esemplificativo, tali soggetti possono essere:

- lavoratori somministrati;
- lavoratori dipendenti di appaltatori e lavoratori autonomi;
- lavoratori di pubblica utilità;
- lavoratori socialmente utili;
- consulenti e collaboratori di cui all'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001;
- volontari del servizio civile;
- altri volontari;
- tirocinanti;
- studenti in alternanza scuola-lavoro.

2 Il Consiglio di Amministrazione, Revisori dei conti.

CHI È ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Dall'obbligo sono esclusi:

- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute; per questi soggetti il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. In attesa del rilascio il personale interessato dovrà trasmettere la propria documentazione al Medico competente dell'Ente e non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Ove autorizzato dal dipendente il Medico informerà il personale deputato ai controlli circa l'esonero dei soggetti dalle verifiche;
- gli utenti che si recano presso gli uffici in uso ad Asc Insieme per l'erogazione dei relativi servizi³.

INCARICATI DEL CONTROLLO

Le funzioni di controllo sono svolte dai datori di lavoro individuati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o da loro incaricati, delegati con atto scritto.

Il controllo è delegato dalla Direttrice: nelle sedi Comunali tale soggetto è individuato dal Comune stesso. Nei Centri Diurni Anziani a gestione diretta è affidata all'operatore che giornalmente è deputato all'accoglienza secondo un principio di rotazione; per la sede di via Cimarosa ai dipendenti Lorenzo Sovrini, Monica Leonelli, Stefano Gnudi, mentre per la sede della Casa della Salute di Casalecchio di Reno ai dipendenti Lorenzo Sovrini, Elena Negroni e Gemma Pullano. In caso di assenza contemporanea dei dipendenti la funzione viene esercitata dalla Direttrice, dal viceDirettore Michele Peri o dai responsabili di servizio Fiorenza Ferri, Franca Verboschi, Cristina Vignali.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO

Il controllo verrà effettuato tramite l'applicazione denominata "VerificaC19", che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo, con le seguenti modalità:

- a) L'incaricato del controllo richiede all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass) prioritariamente al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il controllo può essere anche effettuato quotidianamente, a campione, in misura non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, in maniera omogenea e con un criterio di rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana.
- b) L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code, che mostra le seguenti informazioni:
 - Validità della certificazione verde (Green Pass)
 - Nome cognome e data di nascita dell'intestatario
- c) Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato può richiedere un documento di identità in corso di validità. Nel caso di accesso di persona non conosciuta va comunque richiesta l'esibizione del documento.

³ In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, sono predisposte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali, al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il "green pass" possa comportare rischi di contagio.

- d) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) avvenuta vaccinazione, b) avvenuta guarigione e c) effettuazione test antigenico rapido o molecolare, dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.
- e) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione dia esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass). Non è ammessa autocertificazione circa il possesso del certificato verde.
- f) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presenti Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità, nel caso di richiesta esibizione.
- g) L'incaricato al controllo comunica al datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.
- h) L'incaricato non deve effettuare:
 - a. Fotografie
 - b. Copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Qualora durante l'orario di lavoro sia presente un'unica persona, è suo obbligo accedere ai luoghi con Green Pass valido, che potrà comunque essere sottoposto a verifica in caso di ingresso dell'incaricato del controllo.

Previa informazione al personale e senza necessità di ulteriori disposizioni potranno essere attivate le modalità di controllo anche automatizzato previste nelle citate Linee, una volta disponibili le relative funzionalità.

L'attività di controllo sarà documentata in un registro apposito.

CONSEGUENZE DEL MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Il dipendente che dichiara il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, non può avere accesso al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino al momento della presentazione della certificazione verde; detto lavoratore non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

- a) Qualora, all'atto dell'accesso alla struttura, il controllato non risulti in possesso della certificazione verde, l'incaricato del controllo gli vieta l'accesso; se si tratta di un dipendente comunica al datore di lavoro e all'Ufficio Personale (personale@ascinsieme.it) l'inizio dell'assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde e comunque non oltre il 31.12.2021, includendo anche le giornate festive e non lavorative. Se si tratta di lavoratore di altro ente o impresa l'incaricato segnala la circostanza al datore di lavoro competente, che inoltrerà apposita comunicazione all'Azienda del soggetto.

b) Nel caso in cui la verifica venga effettuata dopo l'accesso alla sede all'interno del luogo di lavoro, l'incaricato intima al controllato sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il luogo di lavoro e, se si tratta di dipendente, informa il datore di lavoro e comunica all'Ufficio Personale l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde e comunque non oltre il 31.12.2021, includendo anche le giornate festive e non lavorative. Se si tratta di lavoratore di altro ente o impresa l'incaricato segnala la circostanza al datore di lavoro competente, che inoltrerà apposita comunicazione all'Azienda del soggetto.

Il datore di lavoro, dopo aver accertato l'accesso senza certificazione, è tenuto ad avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il datore di lavoro, inoltre, comunica formalmente il fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari, che provvederà alla contestazione di addebito al dipendente.

Non è consentito, in alcun modo, al lavoratore non in possesso di certificazione verde, permanere nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139

Ai sensi dell'articolo 9-octies del D.L. n. 52/2021, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, il datore di lavoro, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, può richiedere al dipendente di rendere la comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies circa il possesso o meno della certificazione verde, assegnando un termine di preavviso necessario a soddisfare tali esigenze organizzative.

La richiesta viene inviata mediante posta elettronica all'indirizzo di lavoro o ad altro recapito fornito dal dipendente.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 2016/679 è pubblicata nel sito www.ascinsieme.it – Sezione Atti Aziendali e Regolamenti.

Il presente documento verrà pubblicato sul sito istituzionale, sarà trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai titolari di posizione organizzativa, alla rappresentanza sindacale unitaria, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al personale.

Si approvano pertanto i seguenti documenti:

- delega di funzione;
- registro per la rilevazione del controllo;
- contestazione di addebito;
- fac simile comunicazione Ufficio Disciplinare e Prefetto

LA DIRETTORE DI ASC INSIEME

Silvia Cestarollo


